



COMUNE DI SENORBÌ
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 41 del 13-01-2021
Registro Generale

N. 3 del 13-01-2021
Registro del Servizio

Oggetto: Impegno di spesa anno 2021 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori Comunali - periodo dall'01.01.2021 al 31.12.2021 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2021 - e rimborso forfettario mensile delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo per il Sindaco, gli Assessori e i quattro Consiglieri delegati - anno 2021.

Responsabile del Servizio

Dott. Alessandro Pireddu

Ufficio
DELLE RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA E GESTIONE

Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che il 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il dott. Alessandro Pireddu;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.06.2018 “Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti nelle consultazioni del 10 giugno 2018;
- la deliberazione n. 09 del 22.06.2018 “Giuramento del Sindaco nella consultazione del 10 giugno 2018”;

VISTA la L.R. n. 4 del 22/02/2012 così come modificata dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015 che all’art. 1 comma 2) prevede che *“Nei Comuni della Sardegna il numero degli Assessori Comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco”*;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 22.06.2018 con il quale sono stati nominati gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale e sono state attribuite le deleghe a ciascuno di essi;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 82 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni spetta una indennità di funzione;
- l’art. 82 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;
- l’art. 82 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministro dell’Interno, individua i destinatari e stabilisce i criteri in base ai quali devono essere articolate le indennità di funzione per gli amministratori;
- il D.M. 04/04/2000 n.119 “regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge n.265/1999 stabilisce le modalità di calcolo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;

VISTO l’art. 1, comma 552 della Legge n.160 del 27.12.2019;

ACCERTATO che la popolazione residente nel Comune di Senorbì al 31/12/2020 era pari a 4803 abitanti;

DATO ATTO che la Tabella A allegata al D.M. 04/04/2000 n. 119 quantifica l’indennità di funzione mensile per i Sindaci di Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti in € 2.169,12 ed i gettoni di presenza in € 18,08;

RICHIAMATO altresì l’art. 2 del D. M. 04/04/2000 n.119 in base al quale gli importi della Tabella A allegata al Decreto sono maggiorati:

- del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle Tabelle B e B₁ allegate al decreto;
- del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle Tabelle C e C₁;
- le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili;

VISTO l’art. 163, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, **con l’esclusione delle spese:**

a) tassativamente regolate dalla legge;

- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

VISTA la dichiarazione allegata redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Mura Maria Daniela, nella quale si accerta che:

- la percentuale delle entrate proprie rispetto alle entrate totali è pari al 28,13% (rapporto 0,30) ed è superiore al rapporto previsto nella Tabella B per i Comuni con popolazioni compresa fra 3.000 e 4.999 abitanti (0,28), pertanto è applicabile la maggiorazione del 3% prevista dall’art. 2 del D.M. 04/04/2000 n. 119;
- la spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato è pari a € 789,86 ed è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella C (€ 560,53) pertanto è applicabile la maggiorazione prevista dall’art. 2 del D.M. 04/04/2000 n. 119;

VISTI :

- il comma 54 lett. b) dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005 che stabilisce la rideterminazione in riduzione nella misura del 10%, rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;
- l’art. 5 comma 7 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell’Interno gli importi delle indennità sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 7% per i Comuni con popolazione fra 15.001 e 250.000 e 10% per i restanti Comuni;

CONSIDERATO che sulla vigenza ed applicabilità del comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005 ci sono state interpretazioni e pareri discordanti anche fra diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti;

VISTA la massima emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo – con deliberazione n. 1 del 12/01/2012 che chiarisce che il comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005 è ancora vigente e nella quale si precisa che poiché il Decreto Ministeriale previsto dall’art. 7 del D.L. n. 78/2010 non risulta ancora approvato deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi introdotto dal comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base della massima della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo – con deliberazione n. 1 del 12/01/2012, all’indennità di funzione degli amministratori determinata sulla base del D. M. 04/04/2000 n.119 deve essere applicata una riduzione nella misura del 10%;

DATO ATTO che l’art. 61 comma 10 del DL. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/06/2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;

ACCERTATO, sulla base della dichiarazione, agli atti d’ufficio, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Daniela Mura, che il Comune di Senorbì nell’anno 2019 ha rispettato il pareggio di Bilancio come da risultanze del saldo di finanza pubblica (ai sensi del comma 469 art. 1 della Legge 11.12.2016, n.232 – legge di Bilancio 2017) e pertanto la riduzione del 30% su indennità di funzione e gettoni di presenza prevista dall’art. 61 comma 10 del D.L. 112/2008 non deve essere applicata;

VISTO l’art. 4 del D.M. 119 del 04/04/2000 che prevede:

- comma 2: al vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- comma 7 : agli assessori di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

DATO ATTO che l’art.82 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

VISTE le dichiarazioni sostitutive del Sindaco e dagli Assessori, agli atti dell'ufficio, dalle quali risulta che:

- **Il Sindaco - Dott. Alessandro Pireddu** è un lavoratore dipendente, come da dichiarazione dell'interessato resa in data 26.09.2018, non in aspettativa dal lavoro (dal 20.09.2018) pertanto deve essere corrisposta l'indennità in misura dimezzata;
- **Il Vicesindaco - Dott. Filippo Follesa** è un libero professionista e pertanto deve essere corrisposta un'indennità di funzione mensile pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- **L'Assessore - Sig. Carlo Mascia** è un lavoratore dipendente e pertanto allo stesso deve essere corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, dimezzata in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa;
- **L'Assessore - Dott.ssa Sara Mascia** è un libero professionista e pertanto allo stesso deve essere corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;
- **L'Assessore - Dott.ssa Paola Erriu** è un lavoratore dipendente e che pertanto alla stessa deve essere corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, dimezzata in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa;

CONSIDERATO che sulla base di quanto prescritto dall'art. 82 comma 7 D. Lgs. n. 267/2000 agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente e che pertanto i Consiglieri membri anche della Giunta Comunale non percepiscono il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 79 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dal D.L. n. 138 del 13 Agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni) dove è prevista, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati chiamati a ricoprire cariche elettive presso Enti Locali - la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal servizio, fruendo di permessi retribuiti per l'intera giornata in cui è convocata la seduta dei rispettivi Consigli;

VISTO l'art. 80 del succitato T.U., che pone l'onere delle assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati a carico dell'Ente di cui sono Amministratori che, su richiesta del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare allo stesso quanto corrisposto al lavoratore per le ore di effettiva assenza;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 26.02.2019, con la quale la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2 del 04.02.2016, delibera di riconoscere al Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo pari al 40% dell'ammontare dell'indennità di funzione stabilita ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 18.08.2000 per un importo di € 819,93;

CONSIDERATO che nella già citata delibera n.18/2019 viene inoltre riconosciuto anche ai 4 Assessori Comunali, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2 del 04.02.2016, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo assegnando a ciascun Assessore un importo di eguale misura.

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.10 dell'08.05.2019 di "Modifiche dello Statuto Comunale: istituzione della figura del Consigliere Delegato";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 03.07.2019 di modifica e integrazioni alla delibera di Giunta Comunale n.18 del 26.02.2019 che con l'istituzione della figura del Consigliere delegato demandava ad un successivo atto la rideterminazione del rimborso forfettario in considerazione, comunque, che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2 del 04.02.2016, stabilisce che l'eventuale rimborso forfettario mensile attribuito a uno o più assessori comunali o consiglieri delegati non può comunque superare complessivamente il rimborso attribuito al Sindaco;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 22.07.2019 con il quale vengono nominati i consiglieri Delegati e conferite le deleghe ai sigg.ri consiglieri di maggioranza: Contu Nicola, Mascia Sonia, Melis Renato e Sirigu Luca;

DATO ATTO che con determinazione n. 161 del 06.08.2019 veniva rideterminato l'importo forfettario mensile da corrispondere agli Amministratori Comunali e che a far data dal 01 Agosto 2019 -per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, si confermava al Sindaco € 819,93 mensili e rideterminato l'importo mensile dei quattro Assessori e dei 4 Consiglieri delegati in € 102,49;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

DATO ATTO, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senorbì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere impegno di spesa per il 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- Il redigendo Bilancio di Previsione per l'anno 2021;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 13.07.2020 di nomina del Responsabile dell'area di posizione organizzativa Amministrativa;

RITENUTO opportuno provvedere al calcolo e all'impegno di spesa, per il periodo anno 2021, per l'indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Comunali, per l'erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali e per il rimborso forfettario per oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive agli Amministratori Comunali;

VISTO il prospetto "A" allegato alla presente determinazione contenente il calcolo delle indennità mensile di funzione del Sindaco e degli Assessori, la determinazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e l'importo del rimborso forfettario delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il prospetto allegato sotto la lett. A) nel quale vengono determinate le indennità di funzione, il gettone di presenza per il Consiglio Comunale per l'anno 2021 ed il rimborso forfettario per oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive agli Amministratori Comunali;

DI CORRISPONDERE le seguenti indennità di funzione così come quantificate nell'allegato A alla presente:

- al Sindaco dott. Alessandro Pireddu indennità di funzione mensile pari a € 1.024,91 esclusi oneri riflessi;

- al vicesindaco dott. Filippo Follesa indennità di funzione mensile pari a € 409,96 esclusi oneri riflessi;
- all'assessore sig. Carlo Mascia indennità di funzione mensile pari a € 153,73 esclusi oneri riflessi;
- all'assessore dott.ssa Sara Mascia indennità di funzione mensile pari a € 307,47 esclusi oneri riflessi;
- all'assessore dott.ssa Paola Erriu indennità di funzione mensile pari a € 153,73 esclusi oneri riflessi;

DI CORRISPONDERE ai Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio 2021, formalmente istituite e convocate, il gettone di presenza dell'importo di € 17,08 a seduta esclusi oneri riflessi;

DI CORRISPONDERE al Sindaco la somma di € 819,93, agli Assessori ed ai quattro Consiglieri delegati la somma di € 102,49 mensili e forfettari per gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

DI IMPEGNARE sul cap. 14 c/comp. del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2021 la somma di € 49.000,00 oneri riflessi compresi:

per il pagamento del periodo Gennaio/Dicembre 2021 delle indennità di funzione di Sindaco e Assessori, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2021, eventuali rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti agli amministratori anno 2021 e rimborso forfettario mensile delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo per il Sindaco, gli Assessori ed i 4 Consiglieri delegati anno 2021;

DI CONFERMARE MANDATO all'ufficio finanziario di procedere alla liquidazione delle somme con cadenza mensile;

DI DARE ATTO che sarà preciso obbligo di ognuno dei componenti della Giunta Comunale comunicare tempestivamente all'Ufficio Segreteria/Gestione Risorse Umane ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno sul proprio status, al fine di consentire, di volta in volta, l'esatta determinazione dell'indennità di funzione spettante;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Senorbì, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Alessandro Pireddu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario,

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO n.3 del 13-01-2021 COMUNE DI SENORBI'

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione, e la registrazione della prenotazione d'impegno come segue:

Impegno di € 49.000,00 disponibile capitolo 14 del redigendo Bilancio 2021

Senorbì li, 13-01-2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to D.ssa Maria Daniela Mura

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Senorbì, 26.01.2021

L'impiegato incaricato